



PROVINCIA DI FROSINONE

ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609
tel.07752191

SEGRETERIA GENERALE

Al Dirigente del Settore Finanze e Tributi
- SEDE
Al Collegio dei Revisori dei Conti
- SEDE

DICHIARAZIONE

Ai sensi dell'art. 194 – comma 1, lett. e) del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000

Il sottoscritto Dr. Amedeo Scarsella, Segretario Generale

ATTESTA

che la spesa di **euro 24.477,29** da riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, deriva dalle spese dovute a seguito della sentenza n. 7303/2025 Corte di Appello di Roma, come da precedente comunicazione prot. n. 23283 del 10.07.2026.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Amedeo Scarsella

	PROVINCIA DI FROSINONE ccc n. 13197033 P.zza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel. 07752191 - Web: www.provincia.fr.it		
	Settore SEGRETARIATO GENERALE	Servizio SEGRETARIA GENERALE	Ufficio SEGRETARIA GENERALE

Frosinone, il 10/07/2026

 Al Dirigente del Settore Ragioneria
 Provincia di Frosinone

Oggetto: Richiesta di avvio del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 7303/2025, R.G. n. 2898/2021, emessa dalla Corte di Appello di Roma – Prima Sezione Civile.

Con la presente si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della Sentenza n. 7303/2025, R.G. n. 2898/2021, pubblicata in data 04/12/2025 dalla Corte di Appello di Roma – Prima Sezione Civile, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla Provincia di Frosinone avverso la Sentenza n. 903/2020 del Tribunale di Cassino, trasmessa di recente allo scrivente trattandosi di sentenza relativa ad attività posta in essere anche dalla Polizia Provinciale.

La controversia trae origine dalle ordinanze-ingiunzioni nn. 35-36-37-38-39-40-41-42-43, notificate in data 15/02/2018, con le quali la Provincia di Frosinone aveva ingiunto all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone e al responsabile del Presidio Ospedaliero di Sora, il pagamento in solido di alcune somme per contestate violazioni relative all'incompleta ed inesatta tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai sensi degli artt. 190, comma 1, e 258 del D.Lgs. n. 152/2006.

I soggetti ingiunti proponevano opposizione avanti al Tribunale di Cassino, che con sentenza n. 903/2020 accoglieva i ricorsi e annullava le ordinanze-ingiunzioni per carenza di potere, condannando la Provincia di Frosinone al pagamento delle spese di lite. La Provincia proponeva appello; tuttavia, la Corte di Appello di Roma, con la richiamata sentenza n. 7303/2025, ha rigettato l'impugnazione e ha condannato l'Ente al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di ciascuna parte appellata, liquidate in euro 9.603,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

A seguito della predetta pronuncia, sono pervenute all'Ente le richieste di pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza, come di seguito indicate:

- Dott. Massimo Menichini: euro 11.485,19;
- ASL Frosinone: euro 11.043,45;
- Agenzia delle Entrate, per spese di registrazione della sentenza: euro 1.948,65.

L'importo complessivo delle somme allo stato richieste ammonta pertanto a euro 24.477,29, salvo eventuali ulteriori oneri, accessori, interessi o spese che dovessero maturare sino all'effettivo pagamento.

Si evidenzia, inoltre, che le parti creditrici hanno già sollecitato l'Ente al pagamento delle somme dovute, rendendo necessario procedere con urgenza alla regolarizzazione contabile della posizione debitoria e alla successiva liquidazione, al fine di evitare l'aggravio di ulteriori spese a carico dell'Amministrazione.

	PROVINCIA DI FROSINONE		
	cop. n. 13197033 - P.zza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone - cod. fisc. 01 633 570 609 tel. 07752191 - Web: www.provincia.fr.it		
	Settore SEGRETARIATO GENERALE	Servizio SEGRETERIA GENERALE	Ufficio SEGRETERIA GENERALE

L'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Tale previsione impone quindi l'attivazione dell'iter di riconoscimento quando l'obbligazione dell'Ente derivi da una pronuncia giurisdizionale esecutiva.

L'art. 191 del medesimo Testo Unico disciplina le regole per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese, prevedendo che gli enti locali possano effettuare spese solo in presenza di regolare impegno contabile e attestazione di copertura finanziaria. Nel caso di condanna giudiziale, l'obbligazione sorge al di fuori dell'ordinario procedimento di spesa e deve essere ricondotta nel sistema di bilancio attraverso il formale riconoscimento del debito fuori bilancio.

La giurisprudenza contabile ha più volte evidenziato che, in presenza di sentenza esecutiva, il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce adempimento necessario e vincolato, finalizzato a ricondurre l'obbligazione nell'alveo della gestione di bilancio, ad assicurare la copertura finanziaria e a consentire l'adozione dei conseguenti atti di liquidazione e pagamento.

Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesto Settore di voler procedere, con cortese urgenza, all'istruttoria di competenza e alla predisposizione degli atti necessari per sottoporre al Consiglio Provinciale la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 7303/2025, R.G. n. 2898/2021, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, con contestuale individuazione della relativa copertura finanziaria e successiva liquidazione delle somme dovute.

Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro, anche in considerazione dei solleciti già pervenuti e della necessità di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente.

Si allegano:

- copia della Sentenza n. 7303/2025, R.G. n. 2898/2021, emessa dalla Corte di Appello di Roma – Prima Sezione Civile;
- copia della richiesta di pagamento delle spese legali del Dott. Massimo Menichini;
- copia della richiesta di pagamento delle spese legali dell'ASL Frosinone;
- copia della richiesta di pagamento delle spese di registrazione della sentenza da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Amedeo Scarsella



A v v . G I O V A N N I A N D R E A T O D I N I

Cod. Fis. TDNGNN75L07E340F – P. IVA 02427120601

Via Valle – 03025 Monte San Giovanni Campano (Fr)

Tel. e Fax 0775 289 670 cell. 392 792 560 6

E-mail: gatodini@gmail.com – PEC: avvgiovanniandrea.todini@pecavvocatifrosinone.it

Monte San Giovanni Campano, 20 gennaio 2026

Gent.ma Adv.

MARIA CRISTINA IADECOLA

Piazza Gramsci, 13

03100 Frosinone

Rimessa via PEC all'indirizzo: mc.iadecola@provincia.fr.it

Oggetto:

Richiesta pagamento spese legali Sentenza Corte di Appello di Roma n. 7303/2025 - RG 2898/2021 - Menichini Massimo c/ Provincia di Frosinone in persona del legale rapp.te p.t.

Gent.le Collega,

di seguito rimetto il conteggio relativo alle spese legali liquidate nel provvedimento di cui all'oggetto in favore del dott. Massimo Menichini e poste a carico della Provincia di Frosinone

Compensi liquidati Euro 9.603,00

Rimborso forfettario 15% Euro 1.440,45

CPA 4% Euro 441,74

e così complessivamente la somma di Euro 11.485,19 seo, oltre eventuali spese registrazione sentenza a carico della Provincia di Frosinone.

L'IVA non è stata richiesta in quanto operazione in franchigia da Iva ex art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014 e successive modificazioni e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 comma 67 L. 190/2014 e successive modificazioni.

Il suddetto importo potrà essere bonificato sul c/c bancario cointestato al dott. Massimo Menichini con codice IBAN: IT20X0301503200000004186922

Ti chiedo la cortesia di sollecitare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della presente, onde evitare di dover procedere esecutivamente nei modi e termini di legge.

In attesa, distinti saluti.

Avv. Giovanni Andrea Todini

Firmato digitalmente da

Giovanni Andrea Todini

2026-01-20 11:32:38 +0100



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
FROSINONE



REGIONE
LAZIO

Avvocatura

FASC. 5763 CIV
(da citare sempre nella risposta)

protocollo@pec.provincia.fr.it

Spett.
PROVINCIA DI FROSINONE
Settore SUA e Affari Legali

OGGETTO: SENTENZA N°7303/2025 RGN°2898/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA -
PRIMA SEZIONE CIVILE

Si riscontra pregiata Vs. del 28 Luglio u.s., pari oggetto, per specificare gli importi dovuti a quest'Azienda sanitaria, a titolo di spese processuali, liquidate dal Giudice di seconde cure:

Onorari Liquidati	€ 9.603,00
Spese Gen. 15%	€ 1.440,45
TOTALE	€ 11.043,45

Si precisa che l'importo di € 11.043,45 andrà bonificato sul c/c aziendale n°000400002537 - UNICREDIT S.P.A. - IBAN: IT 18 A 0200814804000400002537, specificando nella causale "RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI SENT. 7303/2025- PROVINCIA DI FROSINONE".

La ricevuta dell'avvenuto pagamento, infine, dovrà essere inviata a mezzo mail presso l'indirizzo: francesco.manzi@aslfrosinone.it

DISTINTI SALUTI

IL DIRIGENTE
(Avv. Francesco Manzi)

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

☎ 0775.8821
www.asl.fr.it
PI 01886600600

Avv. Stefano Cavaliere: Dirigente Avvocato
Avv. Francesco Manzi: Dirigente Avvocato
✉ affari.legali@aslfrosinone.it ☎ 0775 882 2011 - 2099

asl.fr - Cod.Reg. RPG-2026 -
Prot.N. 00068651 - 22/09/2026 09:00:27 - USCITA
3-2026-68651
sha-256: 903729361be1576230c9ec1bca2c3854c518ff0f52aa8945515656ad76cdca



Data Ricezione: 22/09/2026 09:03:00
Destinatari: protocollo@pec.provincia.fr.it
Mittente: protocollo@pec.aslfrosinone.it
Oggetto: Protocollo(uscita)N.ro 00068651- Oggetto: SENTENZA N7303/2025
RGN2898/2021 DELLA...
Data Spedizione: 22/09/2026 09:01:02
Tipo Messaggio: PEC

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 047 2026 00058145 83 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Frosinone
Piazza Sandro Pertini snc - Palazzo SIF - 03100 FROSINONE
su incarico di:

- Ministero della Giustizia - Corte di Appello di Roma



Lotto di stampa n. 05348
Gruppo: 0099

DESTINATARIO
Spett. PROVINCIA DI FROSINONE

PIAZZALE ANTONIO GRAMSCI 13

03100 FROSINONE FR

Cod. Fisc. 01633570609

Spett. **PROVINCIA DI FROSINONE**,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica.

SOMME DA PAGARE

• Ministero della Giustizia - Corte di Appello di Roma	Crediti giudiziari anno 2025	1.942,77
•	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica **euro 1.948,65**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.

**Spettano all'Ente creditore****Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione**Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.



www.agenziaentrateriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	1.942,77	5,88	1.948,65	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app Equiclick;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.

RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito.

La legge prevede che per importi fino a 120 mila euro Lei possa chiedere una rateizzazione:

- fino a un massimo di 84 rate mensili senza allegare alcuna documentazione. La richiesta può essere effettuata anche online tramite il servizio disponibile nell'area riservata del nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- per un numero superiore di rate (fino ad un massimo di 120) deve documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria secondo le indicazioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dall'art. 13 del Dlgs n. 110/2024) che fissa anche i requisiti specifici per accedere all'istituto della rateizzazione, nonché il numero di rate concedibili.

Per le richieste di rateizzazioni per importi superiori a 120 mila euro, indipendentemente dal numero di rate richieste, è invece sempre necessario documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria secondo le indicazioni del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione e i relativi carichi non potranno essere più rateizzati. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, l'Agente della riscossione procede al recupero, in un'unica soluzione, di tutte le somme ancora dovute. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione.

Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alle rateizzazioni del nostro sito internet e nella "Guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento" pubblicata sul medesimo portale.



SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare.

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Piergiorgio Ridella ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del scarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A.

Viale di Tor Marancia n. 4, 00147 Roma RM

in nome e per conto del Ministero della Giustizia

Corte di Appello di Roma Ufficio Recupero Crediti

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2026/001951 Crediti giudiziari anno 2025

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Nella tabella che segue è indicato l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2026/001951 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2026/001951 Crediti giudiziari anno 2025

Crediti giudiziari

Partita: OEGRM012025002202601929001SR202512047303

CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE D'APPELLO DI ROMA SENTENZA 7303 DEL 04/12/2025

PARTITA DI CREDITO 001929/2026

Ruolo n. 2026/001951.

Reso esecutivo in data 09-03-2026.

Consegnato il 10-05-2026. Ruolo ordinario.

Partita: OEGRM012025002202601929001SR202512047303

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LUCIO CALCE.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Ministero della Giustizia Corte di Appello di Roma Ufficio Recupero Crediti, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
1	2025	1E03	Contributo unificato	1.138,00
2	2025	1E83	Contributo unificato - sanzione	796,60
3	2025	1E04	Contributo unificato - interessi	8,17
Totale				1.942,77
Totale da pagare (entro le scadenze)*				euro 1.942,77

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.

NOTE DELL'ENTE

Si avverte che nel caso in cui la cartella esattoriale contenga crediti rateizzati, relativi al codice tributo 1E08 (MULTEVAMMENDE), qualora il debitore non provveda al pagamento di una rata, decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto a saldare il residuo in un'unica soluzione.

Corte di Appello di Roma Ufficio Recupero Crediti

Avverso la cartella esattoriale può essere proposta opposizione dinanzi al tribunale ordinario ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.

L'opposizione va proposta con ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado per la parte della cartella che ha per oggetto l'imposta di registro.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dott. Nicola Saracino	Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini	Consigliere
Dott. Marco Genna	Consigliere relatore

ha pronunciato ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011, in data 4 dicembre 2025,
mediante integrale lettura in udienza, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2898 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2021 vertente

T R A

PROVINCIA DI FROSINONE (C.F. 01633570609), in persona del presidente
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Iadecola in virtù di
delega in calce al ricorso in appello, domiciliata presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata del difensore (avv.mc.iadecola@messaggipec.it)

APPELLANTE

E

MENICHINI MASSIMO (C.F. MNCMSM56M12H501F), nella qualità di
responsabile del Presidio Ospedaliero di Sora, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Annalisa Nardozi e Giovanni Andrea Todini, giusta procura allegata alla
memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo
pec:

avvgiovanniandrea.todini@pecavvocatifrosinone.it

APPELLATO



E

AZIENDA UNITA' SANITARIA DI FROSINONE (P.I. 01886690609), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Manzi in virtù di procura alle liti depositata in allegato alla memoria del 28.03.2025., elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'omonima azienda in Frosinone, Via Armando Fabi s.n.c., Palazzina A – 1° Piano

APPELLATA

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento delle suesposte ragioni:

- accogliere il presente appello e, per l'effetto, confermare le ordinanze-ingiunzioni opposte;*
- con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore della Provincia di Frosinone".*

Per l'appellato Menichini Massimo:

"L'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello proposto dalla Provincia di Frosinone avverso l'impugnata sentenza n. 903/2020 del Tribunale di Cassino per i motivi tutti di cui al presente atto e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto.

In subordine, chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui al presente atto e di cui alle ulteriori difese svolte in primo grado dal Dr. Menichini, voglia dichiarare nulle, illegittime e comunque prive di effetti giuridici le ordinanze-ingiunzioni impugnate in primo grado con ogni conseguente statuizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione e/o comunque la non debenza delle somme di cui nelle suddette ordinanze ingiunzioni viene richiesto il pagamento.

In via ulteriormente subordinata, chiedono che l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, in caso di accoglimento parziale della presente opposizione, voglia comunque ridurre le somme dovute al minimo edittale con l'applicazione anche della continuazione relativamente ai singoli anni. Sempre e comunque con vittoria di spese".

Per l'appellata Azienda unità sanitaria locale:



"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla Provincia di Frosinone avverso l'impugnata sentenza n. 903/2020 del Tribunale di Cassino per le ragioni di cui sopra. Con vittoria di spese di lite secondo il principio della soccombenza processuale".

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. Con le ordinanze ingiunzioni nn. 35-36-37-38-39-40-41-42-43, notificate in data 15.02.2018, la Provincia di Frosinone ingiungeva agli odierni appellati il pagamento in solido della somma complessiva di € 110.050,02 per l'incompleta ed inesatta tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti per gli anni 2009-2010-2011 ex artt. 190 comma 1 e 258 del d.lgs. n. 152/2006 sulla scorta dei verbali di contestazione nn. 21-22-23-24-25-26-27-28-29/2013 elevati dal Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e notificati in data 02.03.2013.

I soggetti ingiunti proponevano ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981 nei confronti nella Provincia di Frosinone nonché del Corpo di Polizia dell'ente medesimo, chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzioni impugnate.

In particolare, l'azienda unità sanitaria locale (ASL nel prosieguo) impugnava le menzionate ordinanze, lamentando: 1. La prescrizione del diritto azionato; 2. La mancata contestazione immediata delle presunte violazioni; 3. L'assenza di responsabilità nel merito dell'azienda sanitaria; 4. L'errata rappresentazione dei fatti siccome contestati e la non corrispondenza tra la condotta accertata e la norma applicata.

Il procedimento veniva riunito a quello instaurato da Menichini Massimo, direttore sanitario del presidio ospedaliero di Sora, avverso le medesime ordinanze, nel quale si censurava: 1. L'inesistenza delle ordinanze-ingiunzioni per carenza di potere dell'organo che le ha sottoscritte; 2. La prescrizione della pretesa sanzionatoria; 3. L'inesistenza della notificazione delle ordinanze; 3. L'estraneità del ricorrente alle condotte contestate, anche in considerazione della complessità delle procedure in esame tale da escludere il dolo ovvero la



colpa del direttore sanitario; 4. L'illegittimità dei verbali di contestazione per violazione delle norme procedurali di cui alla l. 689/1981; 5. La circostanza che nel periodo oggetto di contestazione non rivestiva l'incarico di responsabile del presidio ospedaliero di Sora.

La Provincia di Frosinone si costituiva in entrambi i procedimenti, poi riuniti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

2. Con sentenza n. 903/2020, pubblicata in data 26.11.2020, il Tribunale di Cassino ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Corpo di Polizia provinciale perché privo di autonoma capacità processuale ed ha accolto l'opposizione, annullando le ordinanze-ingiunzioni perché emanate in carenza di potere, condannando la Provincia di Frosinone al pagamento delle spese.

3. Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 24.11.2020 e non notificata, la Provincia di Frosinone ha interposto tempestivamente appello, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe ed articolando i seguenti motivi di appello.

Con il **primo motivo** denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa nel contraddittorio tra le parti, atteso che il ricorso introduttivo della AUSL le era stato notificato a mezzo p.e.c. dalla cancelleria del Tribunale di Cassino mancante della pagina 10 ed il giudice di prime cure non aveva accolto la sua istanza di rimessione in termini finalizzata a controdedurre sulle allegazioni dell'azienda sanitaria ivi contenute.

Con il **secondo motivo** contesta la ritenuta insussistenza del requisito dell'urgenza a conforto della disposta immediata eseguibilità del decreto del Presidente della provincia n. 3/2018, da ravvisarsi nella necessità di riorganizzazione del Corpo di Polizia provinciale in ragione della vacanza del Comandante.

Con il **terzo motivo** evidenzia l'inutilità della delega del potere di emettere ordinanze ingiunzioni conferita dal Segretario Direttore generale al Vice comandante della Polizia provinciale sulla scorta del decreto del Presidente della provincia n. 3/2018, rilevato che: 1. Tale potere è conferito direttamente ai dirigenti in servizio presso l'ente locale dall'art. 107 del d.lgs 267/2000 (TUEL nel prosieguo); 2. Con il decreto n. 171/2015 il Presidente della Provincia aveva già attribuito il potere di ordinanza ingiunzione in materia ambientale al



Comandante della Polizia provinciale; 3. Il Vice comandante è chiamato dal Regolamento del Corpo della Polizia provinciale che offre in comunicazione a sostituire il Comandante in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Con gli **altri motivi** la Provincia ripropone le difese spiegate nel giudizio di primo grado sulle quali il Tribunale non si era pronunciato in ragione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dagli ingiunti: 1. Il direttore sanitario è responsabile della gestione del presidio ospedaliero anche rispetto all'attività dei predecessori sulle quali è chiamato ad esperire controlli; 2. La prescrizione della pretesa sanzionatoria non era imminente al momento dell'accertamento da parte del Corpo forestale delle violazioni degli artt. 190 e 258 del Codice dell'ambiente; 3. La vigenza dell'obbligo normativo di comunicazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per gli anni oggetto di accertamento (2009-2011); 4. La ricorrenza nel caso in esame della fattispecie più grave di cui all'art. 190 e 258, comma 1 del Codice dell'ambiente, la quale sanziona l'incompleta od inesatta tenuta dei registri, e non di quella di cui all'art. 258, comma 5 del medesimo Codice, relativa a comunicazioni incomplete od inesatte di dati comunque ricostruibili *aliunde*; 5. La sussistenza della responsabilità in solido dei soggetti ingiunti, il direttore sanitario del presidio ospedaliero e l'azienda sanitaria in persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche in caso di esternalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti poiché entrambi titolari di una posizione di garanzia; 6. La correttezza della quantificazione delle sanzioni applicate dal Comando della Polizia provinciale.

Si costituivano in giudizio gli odierni appellati, i quali chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

4. L'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Si impone, preliminarmente, il rigetto del **primo motivo** con il quale la Provincia lamenta la nullità della sentenza impugnata da correlarsi alla lesione del diritto di difesa nel contraddittorio tra le parti poiché il ricorso proposto dall'azienda sanitaria le veniva notificato mancante della pagina 10 relativa al punto n. 5.

Al riguardo, va precisato che ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.lgs. n.150/2011 il ricorso con il quale si propone l'opposizione ed il decreto di fissazione



dell'udienza sono notificati all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza a cura della cancelleria.

Nel caso di specie, la notificazione è stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata; il ricorso depositato in cancelleria dalla AUSL è stato scansionato privo della pag. 10 e, dunque, allegato alla p.e.c. inviata all'ente opposto.

Ebbene, dalla disamina della memoria di costituzione della provincia di Frosinone depositata nel giudizio di primo grado si evince che la Provincia ha dedotto in relazione al punto n. 5 del ricorso dell'AUSL nel quale la ricorrente invocava l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni *ex art. 8 l. 689/1981* nella denegata ipotesi in cui le ordinanze ingiunzioni fossero state confermate.

Si soggiunge che nel procedimento connesso instaurato dal Menichini, successivamente riunito, come anticipato, a quello promosso dall'azienda sanitaria avverso le medesime ordinanze, la Provincia contestava diffusamente l'invocata applicazione dell'art. 8 della l. 689/1981.

Alla luce di quanto precede, può ritenersi che la nullità della notifica sia stata sanata per raggiungimento dello scopo.

5. I **motivi secondo e terzo** devono, invece, essere dichiarati inammissibili poiché l'appellante ha articolato allegazioni nuove rispetto a quanto dedotto nel giudizio di primo grado, incorrendo, così, nel divieto dei *nova* sancito dall'art. 345 c.p.c., che, come noto, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le allegazioni non esplicate in primo grado, non potendo le stesse essere veicolate in appello, pena la trasformazione del giudizio di appello da *revisio prioris instantiae* a *novum iudicium*, modello quest'ultimo estraneo al nostro ordinamento (vedasi sul punto Cass. n. 9211/2022, Cass. n. 2529/2018).

In particolare, con il secondo motivo l'appellante rileva che il requisito dell'urgenza posto a fondamento della clausola di immediata eseguibilità, *ex art. 134, comma 4 del TUEL*, contenuta nel decreto del Presidente della Provincia n. 37/2018 dovesse ravvisarsi nella necessità di riorganizzare il Corpo di Polizia provinciale, stante la vacanza del Comandante.

Si tratta, senza dubbio, di una deduzione nuova, non articolata nel giudizio di primo grado nel quale, invece, l'ente aveva allegato che l'urgenza dovesse



ritenersi *in re ipsa*, vista l'imminenza della prescrizione delle sanzioni irrogate per gli illeciti contestati con le ordinanze-ingiunzioni impugnate.

Con il terzo motivo, invece, l'appellante sottolinea l'inutilità della delega del potere di emettere ordinanze ingiunzioni conferita con la determina n. 98/2018 dal Segretario-direttore generale al Vice comandante della Polizia provinciale in attuazione del decreto del Presidente della provincia n. 3/2018, mentre nel giudizio di primo grado aveva, piuttosto, ritenuto la valida e rituale attribuzione del potere di ordinanza ingiunzione al Vice comandante della Polizia provinciale di Frosinone per il tramite della determina n. 98/2018 attuativa del decreto n. 3/2018.

A suffragio delle nuove deduzioni, l'appellante ha offerto in comunicazione il Regolamento del Corpo della polizia provinciale di Frosinone, anch'esso depositato solo nel giudizio d'appello ed ha richiamato il decreto 171/2015 che, tuttavia, non ha depositato.

Se tali nuove allegazioni fossero ritenute ammissibili, si sconfinerebbe dal perimetro del giudizio di appello quale mezzo di gravame parzialmente devolutivo.

6. La sentenza di primo grado è rimasta pertanto impermeabile all'apparato censorio dell'Ente appellante. Preme, tuttavia, a questa Corte evidenziare che l'atto od il provvedimento amministrativo adottato da un organo o soggetto privo del potere amministrativo è invalido; segnatamente, esso è annullabile se la carenza di potere è in concreto, ipotesi ricorrente nel caso di specie. È, invece, nullo se il difetto di potere si apprezza in astratto.

In ogni caso, non può ritenersi che il detto vizio determini l'inesistenza dell'atto, la quale sussiste allorquando esso difetti degli elementi consustanziali necessari per qualificarlo come tale.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 siccome aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.



La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 9.603,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondere in favore di ciascuna parte appellata.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso, in Roma, il 04.12.2025.

Il Consigliere estensore

Dott. Marco Genna

Il Presidente

Dott. Nicola Saracino

La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.

